

GILI - STAGNO & PARTNERS

“COMMERCIALISTI ASSOCIATI”

DAVIDE GILI
ANDREA SIGNORINI
GENNARO STAGNO

PIAZZALE L. CADORNA, 13 - 20123 MILANO

TEL. +39 02 86.99.56.57 FAX +39 02 89.09.55.80

e-mail info@gilistagnopartners.it

www.gilistagnopartners.it

Nostra Circolare Informativa N. 1 / 2017

**A tutti i clienti
Loro sedi**

Milano, li 16 gennaio 2017

Oggetto: Legge di Bilancio 2017. Decreto Legge 193/2016 convertito nella Legge 225 del 1 dicembre 2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Vi presentiamo di seguito le maggiori novità previste dalla Legge di Bilancio 2017.

Esamineremo sia gli adempimenti che, dal 1° gennaio 2017, hanno subito variazioni rispetto a quelli in essere fino al periodo d'imposta 2016, sia i nuovi adempimenti introdotti dal Decreto Fiscale.

Spesometro trimestrale (nuovo adempimento in sostituzione dello spesometro su base annuale)

A decorrere dal periodo d'imposta 2017, i soggetti passivi IVA devono trasmettere lo **spesometro con cadenza trimestrale**, trasmettendo telematicamente i dati all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre di riferimento (articolo 4, commi 1, 3 e 4, D.L. 193/2016): tale adempimento **sostituisce** la preesistente comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, disposta dall'art. 21 del D.L. 78/2010, per la quale l'invio era previsto con cadenza annuale (10 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile, 20 aprile per gli altri).

Il contribuente deve riepilogare, nella nuova comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, nonché di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni (comma 1, articolo 4, D.L. 193/2016).

Si ricorda che le importazioni, le esportazioni indicate all'art. 8 co. 1, lett. a) e b) del DPR 633/1972, le operazioni intracomunitarie e le operazioni già oggetto di trasmissione all'Anagrafe tributaria erano escluse dallo spesometro su base annuale mentre, con l'introduzione dello spesometro su base trimestrale, tali esclusioni necessitano di una riconferma. Si pensi, ad esempio, alle bollette doganali, da includere secondo il testo del D.L. 193/2016 nello

spesometro trimestrale e agli acquisti intra-ue di beni e servizi che, dal 1° gennaio 2017 non sono più ricomprese negli elenchi riepilogativi Intrastat, a seguito dell'abrogazione dell'obbligo di segnalazione del modello Intra-2 (sul punto si rimanda al seguito della circolare).

Per consentire ai contribuenti di adeguarsi al nuovo adempimento, con la conversione in legge del D.L. 193/2016 è stato disposto che per il primo anno di applicazione della disposizione in commento, la prima comunicazione dovrà essere presentata con riferimento al 1° semestre, da trasmettere entro il 25 luglio 2017.

Sempre in sede di conversione del decreto fiscale è stato stabilito che:

- a regime, la comunicazione relativa al 2° trimestre dovrà essere effettuata entro il 16 settembre;
- quella relativa all'ultimo trimestre dovrà essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo al periodo di riferimento.

Pertanto, ad oggi le scadenze possono essere riepilogate come segue.

Anno d'imposta	Periodicità Spesometro	Termine invio Spesometro
Fino al 2016	Annuale	10 aprile (liquidazione IVA mensile), 20 aprile (altri casi)
2017	1° invio semestrale	25 luglio 2017
	dal 2° invio in poi - Trimestrale	30 novembre 2017 - 3° trimestre
		28 febbraio 2018 - 4° trimestre
Dal 2018	Trimestrale	31 maggio – 1° trimestre 16 settembre – 2° trimestre 30 novembre – 3° trimestre Entro fine febbraio – 4° trimestre

Lo spesometro annuale, come noto, consentiva la possibilità di scegliere tra invio dei dati in modalità analitica o aggregata. Nel caso dello spesometro trimestrale, i dati inviati in forma analitica, secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, dovranno comprendere:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;

- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

L'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre**. La sanzione è **ridotta alla metà**, entro il limite massimo di 500 euro, **se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita**, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non trova applicazione il cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. n. 472/1997).

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono esonerati dalla comunicazione gli imprenditori agricoli in regime di esonero, ossia i soggetti passivi di cui all'art. 34, co. 6 del D.P.R. 633/1972, situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del D.P.R. 601/1973.

Comunicazione trimestrale dei dati delle LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (nuovo adempimento)

Sul versante dei nuovi adempimenti, il decreto fiscale introduce l'obbligo di comunicare trimestralmente all'Agenzia delle entrate i dati delle liquidazioni periodiche IVA (nuovo art. 21-bis, aggiunto al D.L. 78/2010 dal co. 2, art. 4 del D.L. 193/2016): **i soggetti passivi IVA dovranno trasmettere trimestralmente, negli stessi termini e con le medesime modalità descritte in precedenza per lo spesometro trimestrale, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA**. Pertanto, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo al trimestre di riferimento.

Con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità e le informazioni esatte da trasmettere con la comunicazione. La comunicazione deve essere presentata dal contribuente anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito; in ogni caso, restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, le risultanze dell'esame dei dati dello spesometro e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni delle liquidazioni, oltre alla coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Qualora dai controlli eseguiti emerga un risultato diverso, rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente sarà informato dell'esito del controllo, nel rispetto delle regole che saranno fornite con un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

In tal caso, il contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la **sanzione amministrativa da 500 euro a**

2.000 euro; la sanzione è **ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza stabilita**, ovvero, se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Ai soggetti in attività nel 2017, **con volume d'affari non superiore a 50.000 euro**, obbligati ad effettuare la comunicazione dello spesometro e delle liquidazioni IVA, ovvero che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi (art. 1, comma 3, D. Lgs. 127/2015), è **attribuito (una tantum) un credito di 100 euro**. Tale credito non è rilevante ai fini IRES/IRPEF e IRAP ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24, dal 1° gennaio 2018**: il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni successive fino all'utilizzo.

In aggiunta al credito di 100 euro è attribuito, una sola volta, un **ulteriore credito d'imposta pari a 50 euro, per i soggetti che effettueranno la trasmissione telematica dei corrispettivi** (art. 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015).

Le agevolazioni del credito d'imposta sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, per gli aiuti "de minimis".

ADEMPIMENTI ABROGATI

Secondo le disposizioni del D.L. 193/2016, **dal 1° gennaio 2017 sono soppressi i seguenti adempimenti**:

- **la presentazione degli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e servizi** (comma 4, lett. b);
- **la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, di locazione o di noleggio** (comma 4, lett. a);
- **la comunicazione degli acquisti di beni da San Marino senza IVA** (art. 7 quater, commi 21 e 22);
- **la comunicazione Blacklist, a valere dal periodo d'imposta 2016** (comma 4, lett. d) e comma 5).

Modello Intrastat degli acquisti di beni e servizi

Dal 1° gennaio 2017 viene soppresso l'elenco riepilogativo Intrastat relativo agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, di cui all'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 427/1993.

In altri termini, **dal periodo d'imposta 2017 i soggetti passivi nazionali che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi non dovranno più presentare il modello Intra-2**. In assenza di diverse indicazioni in merito, si ritiene che i contribuenti debbano continuare a presentare la comunicazione riferita all'ultimo mese/trimestre del 2016.

Comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing, locazione e noleggio

Dal 1° gennaio 2017 viene soppressa **la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio**, prevista dall'articolo 7, 12° comma, del DPR 605/1973.

Comunicazione degli acquisti di beni da San Marino senza IVA

La comunicazione di cui all'art. 16, 1° comma, lett. c) del DM 24 dicembre 1993, **degli acquisti di beni da San Marino senza IVA**, per i quali occorre integrare la fattura ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972, **è abrogata a partire dalle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate dal 1° gennaio 2017**: da tale data non sarà più necessario compilare e trasmettere il quadro SE dello spesometro.

Comunicazione Blacklist

A decorrere dal periodo d'imposta 2016, viene soppressa la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi Blacklist, ossia decade l'obbligo di compilare e trasmettere il quadro BL della comunicazione polivalente.

ALTRE MODIFICHE

Vengono ora riepilogate una serie di ulteriori semplificazioni fiscali introdotte dal D.L. 193/2016:

- A decorrere **dal periodo d'imposta 2016, le certificazioni delle ritenute d'acconto** dovranno essere consegnate ai percipienti **entro il 31 marzo** anziché entro il 28 febbraio; resta invariato il termine del 7 marzo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate (art. 7 quater, commi 14 e 15).
- **Le ritenute alla fonte a titolo di acconto** sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente, **operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, possono essere scomutate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi** o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate; le stesse, se operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate (art. 5, comma 2-bis).
- I versamenti e i prelevamenti bancari, superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque a 5.000 euro mensili, non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario, sono considerati (per presunzione) ricavi. Invece, per quanto riguarda i **compensi dei lavoratori autonomi, i prelevamenti bancari non giustificati non costituiscono più compensi non dichiarati** (art. 7 quater, comma 1).

- A decorrere dal periodo d'imposta 2017, non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, anche le spese per prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente (art. 7 quater, comma 5).
- **I termini per la trasmissione dei documenti** e delle informazioni richiesti ai contribuenti, dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini IVA (art. 7 quater, comma 16). Inoltre, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7 quater, comma 17).
- **Per i soggetti privati, sono abrogate le norme relative all'utilizzo obbligatorio dell'F24 telematico**, introdotte a partire dal 1° ottobre 2014, che prevedevano l'obbligo di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Fisconline/Entratel), o dagli intermediari alla riscossione convenzionati, per le deleghe di versamento di importo superiore a 1.000 euro (art. 7 quater, comma 31).
- Per quanto riguarda il modello F24, a decorrere dal 1° gennaio 2017, diversi codici tributo sono stati abrogati e accorpati in altri codici: si pensi, ad esempio, al codice 1038, relativo alle ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia, di mediazione e di rappresentanza, che viene sostituito dal codice 1040 (Risoluzione n. 13/E del 17 marzo 2016);
- Vengono introdotte semplificazioni per i rimborsi del credito IVA di importo inferiore a 30.000 euro (art. 7 quater, comma 32).
- **Nel caso di immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, il contribuente non deve compilare il quadro RW** della dichiarazione dei redditi, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero – IVIE (art. 7 quater, comma 23).
- Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica la sanzione dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta (ai sensi dell'articolo 69 del DPR 131/1986), con riduzione dal 60 al 120 per cento (minimo 200 euro) nel caso in cui la registrazione sia effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni. **La mancata presentazione della comunicazione, riguardante la proroga del contratto, non comporta la revoca dell'opzione** esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. **In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione** per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni (art. 7 quater, comma 24).
- L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di

impresa ovvero attività artistiche o professionali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della suddetta disposizione, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente. Inoltre, viene **soppressa l'applicazione di sanzioni nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività** (art. 7 quater, commi 44 e 45).

- **Semplificazioni per i contribuenti nel regime forfetario:** le cessioni all'esportazione di cui agli artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR 633/1972 sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto del MEF, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 193/2016, ossia entro il 2 marzo 2017 (art. 7 sexies).
- **A decorrere dal periodo d'imposta 2017, con decreto del MEF sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale** cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Contestualmente all'adozione dei suddetti indici **cessano di avere effetto**, al fine dell'accertamento dei tributi, **le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri** (art. 7 bis).
- **Definizione agevolata dei ruoli (ROTTAMAZIONE delle CARTELLE EQUITALIA):** i carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione **negli anni dal 2000 al 2016, possono essere estinti versando il debito senza corrispondere le sanzioni** comprese in tali carichi, **gli interessi di mora**, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999 (si rimanda all'Informa Fisco n. 10/2016 – Rottamazione delle cartelle di pagamento).

NUOVE SCADENZE FISCALI

Il Decreto fiscale ha modificato, inoltre, alcune delle principali scadenze fiscali:

- **La dichiarazione annuale IVA relativa al 2016** dovrà essere presentata **nel mese di febbraio** mentre, **a decorrere dal periodo 2017**, dovrà essere presentata **tra il 1° febbraio ed il 30 aprile**.
- **Dal 1° gennaio 2017, il versamento del saldo delle imposte deve essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione, anziché al 16 giugno;** per i soggetti IRES il versamento è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, **effettuano il versamento del saldo IRES e IRAP entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;** se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stabilito. In caso di liquidazione, trasformazione, scissione e fusione, le società di persone, società semplici devono effettuare i suddetti versamenti di imposte entro l'ultimo giorno (anziché entro il giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (art. 7 quater, comma 19).

Seguiranno altre circolari informative relative all'argomento trattato.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

GILI-STAGNO & PARTNERS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppe', written in a cursive style.